COMUNICATO UFFICIALE N. 93
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 102/AA e N. 103/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Stefano POZZOLINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

  STEFANO POZZOLINI, Dirigente Accompagnatore della A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, e dell'art. 36, comma 2 del Codice di Giustizia vigente, per aver posto in essere una condotta offensiva nei confronti del Sig. Enrico Reale, arbitro della gara Academy Massa Montignoso – Versilia del 05.01.20;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano POZZOLINI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano POZZOLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 592 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Roberto FOLLIS e delle società TORINO F.C. e F.C. INTERNAZIONALE MILANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  ROBERTO FOLLIS, Delegato alla sicurezza della Società TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di adottare idonee misure di sicurezza all'interno del Settore "Curva Sud – Primavera" dello Stadio Olimpico di Torino, in occasione della gara del Campionato di Serie A 2019/2020 TORINO – INTERNAZIONALE del 23.11.2019, circostanza che ha contribuito a determinare gli scontri violenti avvenuti tra le predette tifoserie pochi minuti prima dell'inizio della gara in questione, con grave pericolo per l'incolumità pubblica e danno all'incolumità fisica di più persone, tra le quali due stewards;

  TORINO F.C., per responsabilità oggettiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 3, 25, comma 3, e 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, pochi minuti prima dell'inizio della gara del Campionato di Serie A 2019/2020 TORINO – INTERNAZIONALE del 23.11.2019, propri sostenitori commettevano fatti violenti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria all'interno del Settore "Curva Sud – Primavera" dello Stadio Olimpico di Torino, con grave pericolo per l'incolumità pubblica e danno all'incolumità fisica di più persone, tra le quali due stewards, e per avere detti sostenitori introdotto e utilizzato all'interno dell'impianto sportivo, anche ai fini del compimento delle predette condotte, oggetti idonei a offendere;

  F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità oggettiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 3, 25, comma 3, e 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, pochi minuti prima dell'inizio della gara del Campionato di Serie A 2019/2020 TORINO – INTERNAZIONALE del 23.11.2019, propri sostenitori commettevano fatti violenti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria all'interno del Settore "Curva Sud – Primavera" dello Stadio Olimpico di Torino, con grave pericolo per l'incolumità pubblica e danno all'incolumità fisica di più persone, tra le quali due stewards, e per avere detti sostenitori introdotto e utilizzato all'interno dell'impianto sportivo, anche ai fini del compimento delle predette condotte, oggetti idonei a offendere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Urbano Roberto CAIRO, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società TORINO F.C., Giuseppe MAROTTA, nella qualità di Legale

Rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e Roberto FOLLIS ;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Roberto FOLLIS, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società TORINO F.C. e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina